

COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Adottato con Deliberazione C.C. 26 Marzo 1997 n. 27

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione di benefici di natura economica relativi a interventi a carattere assistenziale e sociale, di natura sia pubblica che privata, in conformità al disposto dell'art. 12 della Legge 7 AGO 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici da parte del Comune.

Art. 3

Il Comune predispone le iniziative più idonee per assicurare ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8-6-1990 n. 142, degli enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 4

Beneficiari degli interventi possono essere persone fisiche, giuridiche, associazioni, gruppi, comitati, enti pubblici e privati, scuole ed istituti allo scopo di favorire, a seconda della tipologia, il superamento di condizioni di bisogno della persona e del suo nucleo familiare ovvero sostenere o incentivare attività socialmente utili in campo scolastico, sportivo, economico, culturale e dello spettacolo e tempo libero o altro di carattere generale, compatibilmente con le dotazioni finanziarie di bilancio.

Art. 5

L'attivazione della procedura avviene su richiesta, anche solo verbale in presenza di particolari difficoltà, motivata e dettagliata dell'interessato oppure, nei documentati casi di impossibilità, su proposta dell'ufficio o dell'assistente sociale.

La richiesta di beneficio in forma verbale sarà trasformata in un modello di richiesta scritta da parte dell'ufficio o dell'assistente sociale.

Art. 6

Le domande e le proposte di benefici sono inoltrate a cura del responsabile del servizio al Presidente della Commissione comunale per i Servizi Sociali, istituita con DCC n. 92 del 13-9-94, la quale dovrà, istruita la pratica, esprimersi in merito alla possibilità di accoglimento e misura del beneficio da assegnare.

Art. 7

La Giunta Comunale, il Consiglio C. in caso di impegni pluriennali, visto il verbale della Commissione Servizi Sociali, delibera l'assegnazione, o il rifiuto, del beneficio e demanda al responsabile del servizio le incombenze conseguenti.

Nei casi di particolare urgenza e comprovata necessità, la Giunta Comunale può assegnare benefici anche senza l'emissione del parere della Commissione Servizi Sociali, salvo però darne informazione nella prima seduta utile.

Art. 8

I benefici possono estrinsecarsi in varie forme:

- pagamento diretto in denaro in favore del richiedente ovvero del familiare, del tutore o altri con rappresentanza legale, dell'assistente sociale, dell'incaricato all'assistenza domiciliare;
- pagamento rette di mantenimento presso case di riposo, istituti o comunità;
- beni in natura;
- pagamento di contabilità o fatturazioni intestate al richiedente;
- apertura di disponibilità presso determinati negozi e per determinati generi di consumo per importi massimi prestabiliti;
- esonero totale o parziale dal pagamento di servizi comunali di mensa e trasporto scolastico o frequenza a corsi ed attività indetti dal Comune.

Art. 9

I limiti di reddito per l'attribuzione di provvidenze economiche a sostegno del minimo vitale, a persone singole o nuclei familiari, saranno determinati con deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento all'importo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti.

I benefici potranno essere assegnati anche in rapporto a situazioni reddituali che non rientrino nella disciplina del minimo vitale, per motivate particolari situazioni anagrafiche, sociali e sanitarie dei richiedenti.

Art. 10

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizione di bisogno (in particolare anziani, handicappati e minori), il cui reddito familiare accertato non ne consenta il mantenimento, mediante pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di riposo, convitti, istituti e comunità.

E' prevista esclusione, totale o parziale, dal beneficio quando esistano soggetti obbligati al mantenimento, come da Codice Civile, il cui reddito sia sufficiente, in maniera completa o ridotta, a coprire le rette.

Il beneficio riconosciuto ha carattere continuativo, fino a revoca, in costanza della situazione di bisogno accertata inizialmente e verificata periodicamente d'ufficio, ed è in relazione all'ammontare della retta, alle disponibilità finanziarie del richiedente ed al riconoscimento di una quota mensile per le spese minime personali.

I pagamenti in conto rette fatti dal Comune hanno il carattere di anticipazioni da rimborsare qualora il beneficiario venga a percepire arretrati su emolumenti previdenziali o assistenziali. In questa evenienza il Comune è legittimato ad incamerare tali somme entro il tetto di spesa sostenuta.

Art. 11

I benefici ad Enti, Associazioni, Comitati ed altri organismi collettivi con finalità sociali sono assegnati, nella persona del loro rappresentante, sulla base di richiesta dettagliata con l'illustrazione dell'attività svolta o da svolgere per la quale si richiede intervento.

Nel secondo caso l'erogazione del beneficio è subordinata alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, in misura non superiore a queste; è possibile, su richiesta, corrispondere un'anticipazione del 50% del contributo assegnato per le attività di durata prolungata nel corso dell'anno, a condizione che ciò risulti dal provvedimento di Giunta di concessione contributo.

Art. 12

La concessione delle provvidenze di cui sopra è vincolata all'impegno del beneficiario ad utilizzarle esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potranno essere fatti valere nei confronti del Comune che revochi o sospenda il beneficio per situazioni di utilizzo irregolari o contrarie al presente Regolamento.

Art. 13

Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative o progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dalla Giunta Comunale.

Il patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni, per ottenere i quali valgono le norme di cui sopra.

Art. 14

Il presente Regolamento sostituisce completamente il precedente, adottato con DCC 22-3-91 n. 19, ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di adozione.